

## Camera di Commercio di Salerno

### CONVENZIONE

L'anno 2012, in Salerno nella Sede della Camera di Commercio di Salerno, sono presenti:

**LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO** denominata successivamente per brevità “**Camera**”, codice fiscale 80003090653 - P.I. 01039610652 rappresentata, per tale atto, dal dott. .... competente in applicazione dei principi fissati dal Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 20 della legge 29/12/1993 n.580, recepiti dalla Giunta camerale con deliberazione del 22/3/1995 n. 157 e dal DPR 2/11/2005, n. 254 e sulla base della determinazione presidenziale n. 17 del 22 giugno 2010.

#### E

**CONSORZIO DI GARANZIA** .....iscritto all'elenco degli intermediari finanziari, di cui all'art.106 del d.lgs. n.385/1993 (t.u. della legge bancaria) la cui attività è disciplinata dall'art.13 della l. 24.11.2003 n.326, in seguito per brevità indicato come “**Confidi**”, – - rappresentato, per tale atto, da ..... di Presidente Comitato Direttivo;

#### PREMESSO CHE

1. la “**Camera**” svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese insediate nella provincia di Salerno, quale ente autonomo funzionale di diritto pubblico nel quadro dell'ordinamento nazionale ed europeo;
2. la “**Camera**”, nell'espletare i propri compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del sistema delle imprese a qualunque settore appartenenti, valorizzando l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali;
3. la “**Camera**”, nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo economico del territorio e nell'ottica più ampia di una ottimizzazione del rapporto banche-imprese, intende sostenere le PMI in fase di costituzione o comunque nuove imprese costituite da non oltre 36 mesi per consentire loro di accedere a crediti anche quando non sussistano adeguate garanzie da offrire ed il rapporto con il sistema bancario presenti oggettive difficoltà;
4. i “**Confidi**” presenti sul territorio locale, già gestori di Fondi Pubblici e Privati, firmatari di apposite convenzioni con gli Istituti di Credito, sostengono le PMI nell'accesso al credito;
5. le tipologie delle diverse linee di credito, concedibili dagli istituti di credito di cui al precedente punto sono pienamente confacenti alle necessità delle PMI;
6. occorre disciplinare con apposita convenzione le modalità di gestione del **Fondo Rotativo di garanzia**, in seguito per brevità denominato “**Fondo**” costituito con il contributo della “**Camera**”, nonché i reciproci diritti e obblighi.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra la “**Camera**” e il “**Confidi**”

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO STABILITO

### Art.1: Premessa

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### Art.2: Natura ed entità dell'intervento camerale

1. La “**Camera**” istituisce per l’anno 2012 un “**Fondo**” dell’importo di €. 154.000,00 per agevolare l’accesso al credito delle imprese della Provincia di Salerno, che verrà ripartito, ai fini della relativa gestione, tra i “**Confidi**” aderenti alla presente Convenzione, con le modalità di cui all’art.5.
2. I “**Confidi**”, aderenti alla presente “**Convenzione**”, provvederanno a prestare una garanzia per almeno il 50% del valore del finanziamento richiesto, nell’interesse delle micro e piccole imprese di cui all’art. 3 e a favore della banca erogatrice. La “**Camera**” si impegna, nell’ambito della durata della presente “**Convenzione**”, a prestare una garanzia aggiuntiva, a valere sul “**Fondo**”, pari al 25% del valore dei finanziamenti stessi.
3. Per il rispetto della normativa comunitaria in tema di garanzie assistite da interventi pubblici, il totale complessivo delle garanzie, concesse dal “**Confidi**” (grazie a risorse pubbliche) e dalla “**Camera**” non potrà mai superare l’80% dell’importo del finanziamento. Pertanto, l’iniziativa di cui al presente atto dovrà trovare attuazione con riferimento alle convenzioni stipulate dai Confidi con gli Istituti di credito che prevedano una garanzia non superiore al 55% del valore dei finanziamenti.
4. L’importo dei prestiti e dei finanziamenti concessi alle imprese non potrà essere superiore a € 30.000,00.
5. I prestiti e i finanziamenti concessi dovranno essere destinati per:
  - acquisto di macchinari, attrezzature, impianti specifici, automezzi, arredi e mobili destinati all’attività di imprese;
  - ristrutturazione ed ampliamento dei locali destinati all’attività;
  - acquisto di scorte e/o materie prime o semilavorati funzionali all’attività economico-produttiva;
  - ristrutturazione del debito verso terzi (banche e fornitori).
6. L’intervento viene concesso in regime “*de minimis*”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>. Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») ovvero del Regolamento CE n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007.

### **Art.3: Soggetti beneficiari del Fondo. Requisiti richiesti**

**L'iniziativa dovrà riguardare le imprese in fase di costituzione o comunque nuove imprese costituite da non oltre 36 mesi (farà fede la data di iscrizione al registro delle imprese)**

**L'iniziativa potrebbe privilegiare in particolare: le imprese femminili (indicano le società cooperative e le società di persone costituite in misura superiore al 50% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura superiore al 50 % a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per più del 50% da donne, nonché le imprese individuali gestite da giovani);**

Ai fini della concessione del contributo, le imprese beneficiarie associate ai “*Confidi*” dovranno possedere, pena l’inammissibilità, i seguenti requisiti:

1. avere sede legale o unità locale ed operativa in Provincia di Salerno;
2. essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Salerno ed in regola con la denuncia di inizio attività al R.E.A.;
3. essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
4. essere micro, piccole e medie imprese <sup>2</sup>;
5. essere in attività e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
6. non trovarsi, alla data di presentazione dell’istanza di accesso al fondo, in difficoltà finanziaria<sup>3</sup>;
7. non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
8. non essere state poste a “sofferenza” nel sistema bancario negli ultimi cinque anni;

### **Art.4: Soggetti destinatari del “Fondo”. Requisiti richiesti ed obblighi**

I soggetti destinatari del “Fondo” sono i “*Confidi*”, firmatari della presente “*Convenzione*” che devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. avere sede legale e/o unità locale in provincia di Salerno;
2. svolgere l’attività di gestione del fondo con la propria struttura;
3. fornire un quadro riassuntivo sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 (*dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà*) del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del “*Confidi*”, che riporti:
  - a. il numero dei consorziati o dei soci della provincia di Salerno al 31/12/2011;

---

<sup>2</sup> La Commissione Europea ha modificato i criteri ed i parametri di definizione della dimensione delle P.M.I. mediante la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 che ha sostituito la precedente Raccomandazione 96/280/CE.

<sup>3</sup> A tal fine, per P.M.I. «*in difficoltà*», si intendono quelle indicate nella comunicazione della Commissione C.E. avente ad oggetto «*Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*», pubblicata su G.U.C.E. n. C16/1 del 22.01.2009.

- b. l'ammontare dei finanziamenti deliberati nell'anno 2011 a favore di imprese della provincia di Salerno;
- c. l'ammontare delle garanzie prestate nell'anno 2011 a favore di imprese della provincia di Salerno;
- d. **Operatività del Confidi relativa al Progetto anno 2010 "Strumenti per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese" in relazione alla percentuale di utilizzo del fondo ricevuto;**
- e. l'impegno a deliberare una garanzia complessiva almeno pari al 50% del finanziamento richiesto, a fronte del quale e' previsto l'intervento camerale secondo la presente "**Convenzione**";
- f. consentire al personale della "**Camera**" di svolgere la necessaria attività di controllo e verifica sulla corretta gestione del "**Fondo**", secondo le modalità di cui al successivo art. 8;
- g. assicurare il rispetto delle condizioni previste nella presente convenzione, ivi compresa l'acquisizione della dichiarazione "de minimis" da parte delle imprese che saranno affidate.

#### **Art.5: Modalità di ripartizione del Fondo**

1. Il "**Fondo**" di cui al punto delle Premesse, verrà ripartito con le seguenti modalità:
  - a. **peso degli associati**  
per ciascun Confidi viene calcolata la percentuale in base al rapporto fra il numero delle imprese associate allo stesso ed il numero totale delle imprese associate ai Confidi richiedenti.
  - b. **Peso del rapporto garanzie prestate (con esclusione delle controgaranzie)/Fondo di Garanzia** (Vale la metodologia di cui al precedente punto a)  
secondo il principio della omogeneità, al fine di evitare il pericolo di privilegiare i Confidi che associano imprese di maggiori dimensioni, le garanzie prestate (relativamente all'anno precedente a quello della Convenzione) vanno rapportate al Fondo Garanzia.
  - c. **Numero dei finanziamenti evasi**  
Vale la metodologia di cui al precedente punto a).
  - d. **Operatività del Confidi anno 2010 "Strumenti per favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese" in relazione alla percentuale di utilizzo del fondo ricevuto;**  
Vale la metodologia di cui al precedente punto a).
  - e. **Entità del Fondo di Garanzia**  
Vale la metodologia di cui al precedente punto a).
2. I parametri di cui sopra dovranno fare riferimento alla operatività del Confidi nel territorio provinciale.
3. Per ciascuno dei parametri sopra indicati si procederà a rilevare i pesi di ogni Confidi richiedente, che saranno trasformati in un punteggio che varierà da un valore minimo pari a 0 a un valore massimo pari a 5, secondo lo schema esemplificativo riportato in appendice della presente convenzione.
4. Il Fondo sarà diviso in proporzione alla sommatoria dei punteggi conseguiti dai singoli Confidi per ciascun parametro.

#### **Art.6: Modalità di gestione del "Fondo" ed obblighi degli intermediari**

1. Il **“Fondo”**, sarà depositato su un conto corrente fruttifero a gestione separata, intestato al **“Confidi”** e potrà essere utilizzato esclusivamente secondo le modalità previste nella presente **“Convenzione”**.
2. Sul predetto **Fondo**, a gestione separata, andranno a gravare solo le garanzie rilasciate nel corso dell'anno 2012, a favore delle imprese di cui all'art. 3.
3. Limitatamente al **“Fondo”** ogni **“Confidi”** curerà la tenuta di una specifica documentazione delle operazioni di finanziamento assistite, in modo da presentare una rendicontazione analitica degli interventi effettuati. Inoltre dovrà comunicare alla **“Camera”**:
  - a. con cadenza semestrale, le richieste di accesso al **“Fondo”** e lo stato dei finanziamenti erogati in forza della presente **“Convenzione”** è dovrà attestare con relativa dichiarazione, la conformità alle norme contenute nella presente **“Convenzione”** e al rispetto della normativa comunitaria del regime **“de minimis”**;
  - b. entro 30 giorni dalla venuta a conoscenza dell'evento, eventuali:
    - revoche e/o estinzioni anticipate dei finanziamenti a fronte dei quali era stata concessa la garanzia suppletiva del **“Fondo”**;
    - passaggio a default, in quest'ultima ipotesi dovrà altresì integrare con i seguenti dati:
      - E.A.D. (exposure at default) cioè stima dell'esposizione nei confronti della controparte al momento del default;
      - una stima della percentuale di perdita in caso di default (LGD Loss Given Default) che tiene conto di possibili recuperi per garanzie prestate dalla controparte.
4. La **“Camera”**, si riserva di effettuare eventuali approfondimenti e verifiche sulle comunicazioni di cui al precedente comma 3.
5. Gli interessi attivi maturati sul fondo saranno utilizzati per integrare il medesimo, sino al termine di scadenza delle garanzie rilasciate.

#### **Art.7: Escussione del Fondo**

1. In caso di escussione, totale e/o parziale della garanzia riveniente dal fondo, da parte della banca mutuante in conseguenza di inadempimento dell'impresa mutuataria, le perdite dovranno essere sostenute, in misura proporzionale, dal **“Confidi”** aderente e dal **“Fondo”**. Tale disposizione si applica anche nei confronti di eventuali recuperi al netto delle spese delle relative operazioni di recupero, rivenienti dalle coperture fornite dal mutuatario.
2. La quota a carico del **“Fondo”**, per eventuali perdite di cui al precedente comma, dovrà essere in ogni caso pari al finanziamento richiesto moltiplicato per la percentuale di garanzia di competenza del **“Fondo”** medesimo e cioè 25%.
3. Per le escussioni, operate dagli Istituti di credito, sul **“Fondo”** a gestione separata, il **“Confidi”** e' tenuto a trasmettere alla **“Camera”**, entro 30 giorni dalla data di escussione, apposita comunicazione scritta contenente:
  - a. i dati dell'impresa insolvente;
  - b. l'importo complessivamente escusso dalla Banca, allegando copia della richiesta di quest'ultima;

## **Art.8: Attività di verifica**

Il “*Confidi*” si obbliga a consentire le attività ispettive sulle operazioni inerenti l’utilizzo del “*Fondo*”, tramite l’accesso diretto presso i propri competenti Uffici, da parte del personale della “*Camera*” all’uopo incaricato. Tale obbligo potrà essere anche assolto mediante invio di copia documentale di bilanci, relazioni periodiche, analisi degli investimenti e del rischio, piani economico-finanziari ed industriali, ecc.

In particolare dovranno essere consentite le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui alla domanda presentata.

## **Art.9: Risoluzione unilaterale della convenzione**

1. La “*Camera*”, in caso di gravi e reiterate inadempienze, da parte dei “*Confidi*”, nella gestione del “*Fondo*”, previste nella presente “*Convenzione*”, nonché alle disposizioni di legge che regolano la specifica materia, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale della presente “*Convenzione*”, con il conseguente recupero della quota di garanzia dal “*Confidi*” inadempiente, compresa la quota-parte di competenza dei proventi netti già maturati, previa contestazione degli addebiti ed acquisizione delle relative controdeduzioni, da presentarsi, in via perentoria, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta della “*Camera*”.
2. La risoluzione unilaterale della “*Convenzione*” con il “*Confidi*” inadempiente, opera anche nel caso di mancato invio, in tutto o parte delle informazioni e delle documentazioni previste nella stessa, laddove detto inadempimento renda impossibile, ovvero estremamente gravoso, l’espletamento delle procedure di verifica da parte della “*Camera*”.

## **Art. 10: Norme per la tutela della privacy, sulle dichiarazioni mendaci e la produzione di atti falsi**

La presentazione della richiesta di assegnazione della garanzia comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione alla presente Convenzione, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico.

La richiesta della garanzia comporta altresì il rispetto delle norme sulle veridicità delle dichiarazioni rese e degli atti prodotti di cui al DPR 445/2000 ed in particolare gli artt. 75 e 76 (*Decadenza dei benefici e Norme penali*) di quest’ultimo in merito alle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi.

## **Art.11: Interpretazione della Convenzione**

1. Eventuali modifiche ed integrazioni alla presente convenzione potranno essere introdotte con atti aggiuntivi.
2. La risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, che sarà nominato dalle parti. In caso di disaccordo provvederà a tale nomina il Presidente del Tribunale. L’arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto comunque nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

## **Art. 12: Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. La Parte interessata si assume l'onere della registrazione, in caso d'uso, della presente convenzione, nonché quello dell'assolvimento dell'imposta di bollo.

## **Art.13: Norma finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente.

Salerno, \_\_\_\_\_

Camera di Commercio di Salerno

\_\_\_\_\_

Salerno, \_\_\_\_\_

Confidi

\_\_\_\_\_

## Appendice

### Come viene calcolato il peso

Nella tabella che segue si ipotizzano n. 2.500 imprese associate e n. 4 Confidi molto dissimili fra di loro: al fine di non penalizzare quelli minori, si deve procedere con il sistema dei pesi e dei range entro i quali i pesi stessi si possono muovere.

Se viene preso in esame il primo parametro: **peso degli associati**, si rilevano i pesi di ciascun confidi (numero associati/totale associati dei Confidi richiedenti) che risultano variare in un range che va da un minimo dell'8% ad un massimo del 41%

Confidi	associati	peso
A	200	8%
B	600	24%
C	1.025	41%
D	675	27%
<b>Totale</b>	<b>2.500</b>	<b>100%</b>

Volendo stabilire un punteggio da 0 a 5 si ottengono 5 classi e quindi si divide il valore massimo del range (41%) per 5 al fine di ottenere la varianza tra una classe e l'altra che, nell'esemplificazione, risulta essere 8,20%. Quindi basta associare il punteggio alle varie classi, per ottenere i punti totalizzati da ciascun Confidi.

Il Confidi A che ha un peso dell'8% totalizzerà 1 punto mentre il Confidi C, con un peso del 41% avrà diritto a 5 punti.

varianza 8,20%	
range	Punti
0%	0
8,20%	1
16,40%	2
24,60%	3
32,80%	4
41,00%	5

Confidi	peso	Punti
A	8%	1
B	24%	3
C	41%	5
D	27%	4
<b>Totale</b>	<b>100%</b>	

Perché il modello risponda al massimo ai criteri di oggettività poi sarà necessario rilevare i dati dei Confidi partecipanti in modo da stabilire i range più idonei.

Infine, il “**Fondo**” viene diviso per la sommatoria dei punteggi conseguiti dagli stessi, al fine di ottenere il “**driver**” (contributo unitario per punto). Il driver viene poi moltiplicato per il punteggio ottenuto da ciascun Confidi e determina la quota di assegnazione allo stesso.